

**DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ART.25 - DECRETO-LEGGE N. 34/2020 "DECRETO RILANCIO"**

**novità**

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", con l'art.25 del D.L. n. 34/2020 è riconosciuto un **contributo a fondo perduto** a favore dei seguenti soggetti, titolari di Partita IVA:

- lavoratori autonomi;
- soggetti esercenti attività d'impresa;
- titolari di reddito agrario.

La presente scheda monografica illustra sinteticamente i requisiti e le modalità di accesso al contributo **per la categoria dei lavoratori autonomi**, tenendo conto anche di quanto disposto dalla prassi pubblicata e dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10.06.2020.

Corre l'obbligo di precisare che le presenti informazioni potrebbero subire ulteriori modifiche a seguito della conversione in legge del Decreto-Legge n. 34/2020 "Rilancio".

**Chi NON può presentare l'istanza per ottenere il contributo a fondo perduto**



Il "Decreto Rilancio" individua i soggetti **che non possono accedere** al contributo a fondo perduto, fra cui:

- **i lavoratori autonomi, quali:**
  - gli **esercenti arti e professioni** iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (dottori commercialisti, ragionieri, avvocati, medici, giornalisti, architetti, geometri, psicologi, infermieri, ecc.)
  - i **liberi professionisti** e i **collaboratori coordinati e continuativi**, con P.IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla gestione separata INPS, che hanno diritto all'indennità prevista dall'**art.27** del D.L. n. 18/2020;
- **i lavoratori dello spettacolo** iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo che hanno diritto alla indennità prevista dall'**art. 38** del D.L. n. 18/2020 (requisiti: almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore di 50.000 €, non titolari di pensione);
- **i lavoratori dipendenti;**
- **i soggetti la cui attività risulti cessata** alla data di presentazione della richiesta del contributo a fondo perduto.



Il contributo non spetta se il richiedente **ha una partita IVA** con data di inizio attività **successiva al 30 aprile 2020**, poiché la norma stabilisce che il contributo è finalizzato a "sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19".

**Un'unica eccezione:** l'erede che ha aperto una partita IVA per proseguire l'attività del de cuius (soggetto persona fisica) titolare di partita IVA prima di tale data.

Non possono accedere al contributo coloro la cui attività risulti cessata alla data di presentazione della domanda, sono quindi esclusi i soggetti per i quali la relativa partita IVA è stata cessata.



## Chi può presentare l'istanza per ottenere il contributo a fondo perduto

Il "Decreto Rilancio" individua i soggetti che **possono presentare** l'istanza per accedere al beneficio economico:

- i **lavoratori autonomi, quali**:
  - **liberi professionisti** e i **collaboratori coordinati e continuativi**, con P.IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla gestione separata INPS, che **non hanno diritto all'indennità** prevista dall'**art.27** del D.L. n. 18/2020;
  - gli **esercenti arti e professioni, non iscritti** agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- i **lavoratori dello spettacolo** iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo che **non hanno diritto all'indennità** prevista dall'**art. 38** del D.L. n. 18/2020 (requisiti: almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore di 50.000 €, non titolari di pensione).



## I requisiti che consentono di accedere al contributo fondo perduto

Per accedere al contributo a fondo perduto occorre rispettare due requisiti fissati dal "Decreto Rilancio".

1. Il **primo requisito** è il conseguimento, nell'anno **2019** di un ammontare di ricavi o compensi **non superiore a 5 milioni di euro**.

Per i **lavoratori autonomi** occorre far riferimento al reddito costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel **2019**, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso per l'esercizio della loro attività, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

I criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, nonché per la determinazione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di **aprile 2019** e **aprile 2020**, sono contenuti nella Circolare AdE n. 15/E del 13.06.2020 e nelle istruzioni al modello dell'Istanza.



*Per le persone fisiche, in luogo dell'ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all'ammontare del volume d'affari del modello **Dichiarazione IVA 2020** (periodo d'imposta 2019).*

*Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, allora potrà essere considerato l'ammontare complessivo del fatturato del 2019. In caso il richiedente abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d'affari di tutti e gli intercalari della dichiarazione IVA.*

Se il soggetto svolge più attività, il **limite dei 5 milioni di euro** per l'accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.

A prescindere dalle modalità di determinazione del reddito, ai fini della determinazione della soglia, in linea di principio, non sono inclusi gli altri componenti positivi di reddito, disciplinati dalla normativa vigente in riferimento alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.

### Forfetari

*Per i soggetti aderenti al regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014, si rammenta che i dati rilevanti per il calcolo del contributo a fondo perduto (fatturato e corrispettivi nei mesi di **aprile 2019** e **2020** e ricavi conseguiti nel 2019) sono comunque nella disponibilità dei contribuenti.*



2. Il **secondo requisito** per beneficiare del contributo a fondo perduto **spetta a condizione che** l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **aprile 2020** sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **aprile 2019**.

In assenza del requisito su indicato, il contributo spetta anche a coloro:


- che **hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019** ;
- che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso (ad esempio: sisma, alluvioni, crolli strutturali), **hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti** dall'evento il cui stato di emergenza era ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Con riferimento al secondo requisito l'Agenzia delle entrate precisa che, per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione dei due terzi, occorre far riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, considerando le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020).

### **A quanto ammonta il contributo a fondo perduto**



Il "Decreto Rilancio" ha stabilito l'ammontare del contributo a fondo perduto, determinato applicando **una percentuale** alla differenza tra



La percentuale applicabile (nella misura di seguito indicata) è stabilita in relazione ai ricavi o compensi relativi al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del **19 maggio 2020** (entrata in vigore del D.L. n. 34/2020), che per i soggetti aventi il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare è il 2019.

- A. il 20%** se i ricavi o compensi sono stati minori o uguali a 400.000 €;
- B. il 15%** se i ricavi sono stati superiori a 400.000 € e minori/uguali a 1.000.000 €;
- C. il 10%** se i ricavi sono stati superiori a 1.000.000 € e minori/uguali a 5.000.000 €.

Nel caso in cui i soggetti beneficiari avessero diritto ad un contributo che, sulla base dei calcoli suindicati risultasse inferiore al minimo o pari a zero (ad esempio, per mancanza di dati da confrontare) è previsto che il contributo spetta, in ogni caso, **per un importo non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche e € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche** stante il rispetto dei requisiti richiesti.

Possono beneficiare altresì del contributo minimo anche i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e che in fase di start up non avevano ancora conseguito ricavi nel 2019 e che quindi sarebbero stati penalizzati dal confronto con il mese di aprile 2020.

*(Circolare AdE n. 15/E del 13.06.2020)*

Il contributo **non concorre** alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette.

### **Come si presenta l'istanza per ottenere il contributo a fondo perduto**



I soggetti interessati ad ottenere il contributo devono presentare, **esclusivamente in via telematica**, una istanza all'Agenzia delle entrate, indicando la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal D.L. n. 34/2020.



La trasmissione dell'Istanza può essere effettuata **a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020**.

Nel caso in cui il **sogetto richiedente** sia **un erede** che continua l'attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse **a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto**.

Nei periodi suindicati, in caso di errore, è possibile presentare una nuova Istanza sostitutiva della precedente. L'ultima istanza trasmessa ed acquisita dall'AdE sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali **non è stato già eseguito** il mandato di pagamento del contributo.

È inoltre possibile presentare una **rinuncia all'Istanza** precedentemente trasmessa, da intendersi come **rinuncia totale** al contributo, anche oltre i termini fissati dal Provvedimento.

Le istanze possono essere inviate anche da un intermediario, **quindi anche dal CAAF**, compresa la comunicazione di rinuncia.



Il contribuente che intende affidarsi al CAAF per la presentazione delle istanze deve sottoscrivere un'apposita delega che autorizza l'intermediario ad accedere:

- al Cassetto fiscale del richiedente *oppure*
- al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi".

Diversamente è possibile conferire al CAAF specifica delega per la sola trasmissione dell'istanza (in tal caso il CAAF dovrà inserire nell'istanza telematica, oltre al proprio codice fiscale, anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto il mandato).

Nel caso di contributo di importo superiore a 150.000 €, l'istanza deve essere firmata digitalmente dal richiedente e inviata **esclusivamente** tramite PEC all'indirizzo

[Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it](mailto:Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it)

unitamente all'autocertificazione che il richiedente, nonché i soggetti sottoposti alla verifica antimafia.



**Non saranno accettate** le istanze pervenute mediante PEC, **senza i requisiti sopra specificati** (importo calcolato del contributo superiore a 150.000 euro e modello, completo di autocertificazione, in formato pdf e firmato digitalmente).



### Con quale modalità viene erogato il contributo a fondo perduto

L'Agenzia delle entrate eroga il contributo mediante **accredito diretto** in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario, identificato dall'IBAN indicato nell'Istanza, verificando che il conto sul quale erogare il bonifico sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

(art. 25, co.8 del D.L. n.34/2020; Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate Prot. n. 230439 del 10.06.2020)



### Le verifiche dell'Agenzia delle entrate rispetto alla spettanza del contributo

L'Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati dal richiedente ed effettua ulteriori controlli anche in relazione

- ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici;
- ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA;
- ai dati delle dichiarazioni IVA.

Sono inoltre effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali.

Qualora dai controlli emerga che il contributo **sia in tutto o in parte non spettante**, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando

- ➔ la sanzione dal **100 al 200 per cento** del "contributo erogato" e relativi interessi.

Si applicano, inoltre, le previsioni di cui agli articoli del **Codice penale** per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato (**art. 316-ter**: reclusione da sei mesi a tre anni; se la somma indebitamente percepita è =/< a 3.999,96 € si applica soltanto la sanzione amministrativa da 5.164 € a 25.822 €) e la confisca dei beni a determinate condizioni (**art. 322-ter**), qualora il contributo sia stato erogato

Se successivamente all'erogazione del contributo l'attività di lavoro autonomo cessa, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'AdE è **tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante** e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria.

In questi casi, l'eventuale atto di recupero è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.

L'atto di recupero del contributo non spettante deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il **31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo**.